

**BEINASCO SERVIZI S.r.l.**

**Regolamento**

**ATTIVITA' CONTRATTUALE**

**(lavori, servizi e forniture)**

## **Indice Generale**

### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Responsabile del Procedimento	pag. 4
Art. 3 - Modalità di esecuzione	pag. 4
Art. 4 - Tipologie di forniture e servizi eseguibili in economia	pag. 5
Art. 5 - Tipologie di lavori eseguibili in economia	pag. 7

### Titolo II - PROCEDURE D'AFFIDAMENTO

Art. 6 - Modalità di affidamento	pag. 8
Art. 7 - Modalità di individuazione soggetti economici	pag. 8
Art. 8 - Affidamento diretto	pag. 11
Art. 9 - Requisiti minimi di qualificazione	pag. 11
Art. 10 - Criteri di affidamento	pag. 11

### Titolo III - PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI

Art. 11 - Procedura negoziata per i lavori	pag. 12
--	---------

### Titolo IV - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 12 - Forma del contratto	pag. 13
Art. 13 - Garanzie	pag. 13
Art. 14 - Esecuzione e verifica della prestazione	pag. 13
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 13

### Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Tutela della privacy	pag. 14
Art. 17 - Controversie	pag. 15
Art. 18 - Disposizioni finali	pag. 15

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. I contratti della società Beinasco Servizi S.r.l. (di seguito anche solo "Società") per i lavori e le forniture di beni e servizi il cui valore stimato sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.163/2006 sono conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta o di procedura negoziata, secondo quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di seguito anche solo "C.c.p.").
2. Ai contratti di cui al comma 1, conseguenti all'acquisizione e/o esecuzione di particolari tipologie di prestazioni e per soddisfare specifiche esigenze, si applica la disciplina delle procedure in economia nel rispetto delle seguenti soglie:
  - a) acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a € 193.000;
  - b) lavori per importi non superiori a € 200.000.
3. Le soglie di cui al comma 2 sono adeguate automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 248 del C.c.p.
4. E' vietato frazionare artificiosamente le prestazioni di lavori o le forniture di beni e servizi allo scopo di sottoporre i relativi affidamenti alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente. Ai fini del presente comma, gli affidamenti da prendere in considerazione sono quelli effettuati nel corso dello stesso anno solare.
5. Agli affidamenti di lavori per importi superiori a € 200.000 e inferiori a €1.000.000 si applica la disciplina di cui al Titolo III del presente regolamento.
6. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.

### **Art. 2 - Responsabile del Procedimento**

1. Per ciascun affidamento in economia è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) e, ove la natura delle prestazioni lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto (per forniture e servizi) e un Direttore dei Lavori (per i lavori), i quali svolgono i compiti previsti dal C.c.p.
2. Il RUP è nominato dal Presidente della Società il quale, in difetto di nomina, è da considerarsi a tutti gli effetti di legge il RUP.
3. Il RUP è nominato tra i dipendenti della Società con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto dell'affidamento e, nel caso di lavori, il RUP deve essere inoltre un tecnico.
4. Il RUP vigila sulla procedura di affidamento e sulla corretta esecuzione del contratto e/o delle prestazioni ordinate ed adempie ai compiti previsti dall'art. 10 del C.c.p.
5. Al RUP si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione**

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, disciplinate dal presente regolamento, possono essere effettuate in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni in cui, sotto la direzione del RUP, la Società organizza ed esegue i lavori, i servizi e la fornitura di beni, con personale dipendente o eventualmente assunto o acquisito per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati. I lavori, la fornitura di beni e i servizi assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni di lavori, beni e servizi che avvengono a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure

specificate nel Titolo II.

**Art. 4 - Tipologie di forniture e servizi eseguibili in economia**

1. Le forniture di beni che possono essere acquisite e/o eseguite in economia sono le seguenti :
  - a) forniture di materiali necessari alla manutenzione delle strade, degli immobili, degli impianti, del verde pubblico e della rete idrica;
  - b) forniture di materiali vari, attrezzature, abbigliamento da lavoro, D.P.I., materiale igienico-sanitario, e quanto altro necessario per l'esecuzione dei compiti societari;
  - c) forniture per uffici (articoli di cancelleria, modulistica, prodotti di cartiera, prodotti cartotecnici, prodotti tipografici, materiale documentario, oggettistica varia);
  - d) forniture di prodotti per la ristorazione e per la gestione del centro di cottura (buoni pasto, attrezzature e apparecchiature per la cucina, generi alimentari, detersivi e altra dotazione per la pulizia dei locali e arredi, ecc.);
  - e) forniture di mobili e arredi per ufficio;
  - f) forniture di macchine e apparecchiature per ufficio (telefoniche, informatiche, fotografiche e d audiovisive);
  - g) forniture di software;
  - h) forniture di farmaci e prodotti per il servizio farmaceutico comunale;
  - i) fornitura di prodotti per la gestione degli asili nido (materiale didattico, ludico, igienico-sanitario, ecc.).
2. Le forniture di servizi che possono essere acquisite e/o eseguite in economia sono le seguenti:
  - a) servizi tecnici;
  - b) servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
  - c) servizi di manutenzione e installazione (manutenzione veicoli;

- manutenzione immobili; manutenzione e installazione impiantistica; manutenzione delle reti infrastrutturali e/o dei sottoservizi e/o delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; sgombero neve);
- d) servizi di trasporto terrestre e marittimo inclusi i servizi di corriere;
  - e) servizi di telecomunicazione (trasmissione dati);
  - f) noleggi e leasing;
  - g) servizi informatici e affini;
  - h) servizi assicurativi e bancari;
  - i) servizi di ricerca, organizzazione, consulenza, assistenza nel contenzioso;
  - j) servizi pubblicitari;
  - k) servizi di disinfestazione, di pulizia locali, di lavanderia
  - l) servizi socio-educativi;
  - m) servizi di editoria, di stampa e cartografia, fotografici, televisivi e multimediale;
  - n) servizi di smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
  - o) servizi alberghieri, di ristorazione e di parcheggi;
  - p) servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale;
  - q) servizi di sicurezza e relativi alla sicurezza;
  - r) servizi relativi alla formazione professionale;
  - s) servizi di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporto, spedizione, facchinaggio e magazzinaggio, archiviazione documenti;
  - t) servizi alla persona nell'ambito dell'attività farmaceutica e paramedica (fisioterapia, infermieristica, assistenza agli anziani, ecc.).
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito, in conformità all'art. 125, comma 10, del C.c.p., nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 5 - Tipologie di lavori eseguibili in economia**

1. Sono eseguibili in economia i lavori appartenenti alle seguenti categorie generali:
  - a) lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del C.c.p.;
  - b) lavori di manutenzione di opere o di impianti così individuati:
    - b1.) manutenzione di strade, parcheggi, segnaletica, impianti semaforici, reti infrastrutturali di superficie e/o sotterranee, loro pertinenze, fontane, monumenti, arredo urbano;
    - b2.) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
    - b3.) manutenzione dei corsi d'acqua, degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento;
    - b4.) manutenzione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti (elettrici e affini, idrici e termici, ecc.), infissi ed accessori e pertinenze;
    - b5.) manutenzione dei giardini, del verde pubblico, viali, passaggi, piazze pubbliche, parchi gioco, impianti sportivi e cimiteri;
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'operatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio in danno dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze e/o provvedimenti comunali di natura esecutiva e/o autoritativa.

## **Titolo II - PROCEDURE D'AFFIDAMENTO**

### **Art. 6 - Modalità di affidamento**

1. L'affidamento a cottimo fiduciario di forniture di beni e servizi appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4 di importo stimato compreso tra € 40.000 ed €193.000 e di lavori appartenenti alle categorie di cui all'art. 5 di importo stimato compreso tra € 40.000 ed € 200.000, avviene da parte del RUP previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati secondo quanto disposto dall'art. 7.
2. L'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di beni appartenenti alle categorie indicate negli artt. 4 e 5 di importo stimato inferiore a € 40.000 avviene da parte del RUP in conformità al comma 1, ovvero tramite affidamento diretto ad operatore economico adeguatamente qualificato, secondo quanto disposto dall'art. 8.

### **Art. 7 - Modalità di individuazione soggetti economici**

1. Il RUP, per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo pari o inferiore a € 100.000, invita per iscritto a presentare offerta almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero in quanto già affidatari di



- precedenti lavori, beni e servizi da parte della Società.
2. Le indagini di mercato si svolgono mediante la consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet, cataloghi elettronici del mercato elettronico, albi o elenchi ufficiali di altre Società o Pubbliche Amministrazioni, nonché di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
  3. Ai fini dell'individuazione dei cinque operatori economici la Società si riserva di utilizzare, quali criteri di preferenza, il possesso di certificazioni ambientali e/o di qualità, la localizzazione della sede operativa presso il territorio amministrato dai Comuni soci, l'inserimento di persone svantaggiate, nonché altri criteri sociali. Salvo ricorrano comprovate ragioni attestate dal RUP o il numero dei soggetti idonei sia inferiore a cinque, non possono essere invitati a presentare offerta gli operatori che, per la stessa tipologia di lavoro, bene o servizio, abbiano già avuto affidamenti, nel corso dello stesso anno solare, per un importo complessivamente superiore a € 200.000 per le forniture di beni e servizi e ad € 1.000.000 per i lavori.
  4. La lettera di invito contiene, di minima, i seguenti elementi:
    - a) una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto e/o della prestazione da eseguire;
    - b) l'importo stimato con esclusione dell'IVA;
    - c) il criterio di affidamento in conformità all'art. 10 del presente regolamento e gli elementi di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
    - d) la durata o il termine di esecuzione;
    - e) i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del C.c.p. e gli eventuali requisiti di qualificazione tecnico - professionale ed economico - finanziaria di cui all'art. 9 del presente regolamento;
    - f) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
    - g) l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo relative all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica;

- h) la facoltà di applicare l'art. 86, comma 3, del C.c.p.;
  - i) le principali clausole contrattuali riguardanti i tempi e le modalità di pagamento, le penalità, le garanzie, le condizioni di esecuzione e/o di risoluzione del rapporto contrattuale;
  - j) gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - l) lo schema di contratto, il capitolato speciale e/o gli elaborati tecnico-progettuali (se predisposti).
5. La lettera di invito è trasmessa, a cura del RUP, mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare, con data certa, la ricevuta di invio e di consegna, ivi compresi la consegna *brevi manu*, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata.
6. Tra la data di trasmissione della lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere, salvi comprovati motivi d'urgenza, un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
7. L'esito dell'affidamento è pubblicato a cura del RUP sul sito internet della Società.
8. Il RUP, per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore a €100.000 e sino alle soglie di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, in alternativa a quanto stabilito nei commi precedenti può predisporre, tenendo conto della rilevanza economica della prestazione, un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare a presentare offerta. L'avviso, contenente gli elementi di cui al comma 4, è pubblicato sul sito internet della Società ed eventualmente sul sito dei Comuni soci. Per l'affidamento il RUP, in alternativa all'invito rivolto a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, può selezionare, tra gli operatori

economici in possesso dei prescritti requisiti, i cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito mediante il sorteggio pubblico. Si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Il termine di cui al comma 6 è stabilito in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 8 - Affidamento diretto**

1. Il RUP, per gli affidamenti di cui all'art. 6, comma 2, può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte e procedere all'affidamento diretto del lavoro e/o della fornitura ad un unico operatore economico.
2. L'affidamento diretto è consentito, entro le soglie di cui all'art. 1, comma 2, e previa dettagliata motivazione del RUP, anche nel caso di comprovata specialità del lavoro o della fornitura da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o del mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza.

#### **Art. 9 - Requisiti minimi di qualificazione**

1. L'affidatario dei lavori e delle forniture in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti generali e speciali richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del C.c.p..
2. Per i lavori di importo superiore a € 150.000 gli operatori economici devono possedere l'attestazione SOA.
3. Per gli operatori economici stabiliti in Stati o Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del C.c.p.

#### **Art. 10 - Criteri di affidamento**

1. L'individuazione del contraente affidatario avviene in base al prezzo più basso o per mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il criterio di affidamento è costituito dal prezzo più basso qualora l'oggetto del lavoro o della fornitura sia chiaramente individuato nella lettera d'invito e/o negli atti tecnico-progettuali senza che sia prevista alcuna variazione

qualitativa.

3. Il criterio di affidamento è costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia necessario valutare, oltre al prezzo, altri elementi, rappresentati, a seconda della natura della prestazione e a titolo non esaustivo, dal termine di esecuzione e/o di consegna, dai termini di pagamento, dal costo di utilizzazione, dal rendimento, dalla qualità, dal carattere estetico e funzionale, dal valore tecnico, dal servizio successivo alla vendita e dall'assistenza tecnica.
4. Il RUP provvede ad individuare la migliore offerta e il contraente affidatario, riservandosi di valutare la congruità dell'offerta così individuata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del C.c.p.
5. Nel caso di cui al comma 3 la Società si riserva di nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. Alla commissione giudicatrice si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 84 del C.c.p. e di cui agli artt. 120 e 282 del D.P.R. n. 207/2010.

### **Titolo III - PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI**

#### **Art. 11 - Procedura negoziata per i lavori**

1. Per gli affidamenti dei lavori di importo superiore a € 200.000 e inferiore a €1.000.000 si osserva la procedura di cui all'art. 122, comma 7, del C.c.p. e, per quanto compatibile, quella di cui al presente articolo.
2. Il RUP predispone un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare a presentare offerta. L'avviso, contenente gli elementi di cui all'art. 7, comma 4, è pubblicato almeno sul sito internet della Società ed eventualmente sul sito dei Comuni soci. Per l'affidamento il RUP, in alternativa all'invito rivolto a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, può selezionare, tra gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, i cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito mediante il sorteggio pubblico. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 4 e 5. Il termine di

cui all'art. 7, comma 6, è stabilito in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

3. L'invito è rivolto ad almeno 10 (dieci) soggetti per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000.
4. L'esito dell'affidamento è pubblicato a cura del RUP sul sito internet della Società e secondo le modalità di cui all'art. 122, commi 3, 5 e 7, del C.c.p.

#### **Titolo IV - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

##### **Art. 12 - Forma del contratto**

1. I contratti per le prestazioni in economia sono stipulati mediante scrittura privata riportante i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo sino ad € 40.000 la stipulazione può avvenire anche mediante scambio di lettere d'ordinazione dei beni, servizi o lavori.

##### **Art. 13 - Garanzie**

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto è richiesta all'operatore affidatario, per importi pari o superiori ad € 40.000, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Si applicano, nell'ipotesi di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 113 del C.c.p.
3. Per importi inferiori ad € 40.000 il RUP valuta caso per caso l'eventuale richiesta della garanzia.

##### **Art. 14 - Esecuzione e verifica della prestazione**

1. Le prestazioni rese dall'operatore affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni indicate nel contratto o nella lettera di invito.

**Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., per le procedure di cottimo fiduciario e per i casi di affidamento diretto (con esclusione dei casi di amministrazione diretta), la Società provvede all'acquisizione del codice CIG e, ove necessario, del CUP, dandone comunicazione all'operatore affidatario.
2. L'operatore affidatario, in conformità alle previsioni della normativa richiamata:
  - 2.1.) comunica gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
  - 2.2.) si obbliga a comunicare alla Società ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
  - 2.3.) si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, legge n. 136/2010, a darne immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
  - 2.4.) assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
  - 2.5.) accetta che la Società provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura o della prestazione, nella consapevolezza che il mancato utilizzo del bonifico sul conto corrente dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari

sono riportati in apposita clausola inserita nel contratto o nelle lettere d'ordinazione dei beni, servizi o lavori.

## **Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 Tutela della privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell'elaborazione dei dati stessi anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini dell'applicazione del presente regolamento (individuazione soggetti da invitare alla gare ufficiose, affidamento delle prestazioni in economia, fase contrattuale, verifica dei requisiti richiesti, ecc.).
2. Il titolare del trattamento dei dati anzidetti è la Società Beinasco Servizi s.r.l. con sede legale in via Orbassano n. 2 a 10092 Beinasco (TO), nei cui confronti, in ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003.
3. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. I predetti dati non formano oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti dell'affidamento.

### **Art 17 - Controversie**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

**Art. 18 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010.